PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2003/0270(CNS)

25.9.2008

EMENDAMENTI
38 - 53

Progetto di relazione
Gérard Deprez
(PE413.953v01-00)

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali

Progetto del Consiglio
(COM(2003)0688 – C6-0293/2008 – 2003/0270(CNS))

AM_Com_LegReport

Emendamento 38
Maria da Assunção Esteves

Progetto del Consiglio
Considerando 25

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
(25) Il MER dovrebbe coesistere con le vigenti procedure di assistenza reciproca, ma tale coesistenza dovrebbe essere considerata transitoria fino a quando, conformemente al programma dell'Aia, i tipi di raccolta di prove esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione quadro sono a loro volta oggetto di uno strumento di reciproco riconoscimento la cui adozione offrirà un regime di reciproco riconoscimento completo che sostituirà le procedure di assistenza reciproca.	(25) Il MER dovrebbe coesistere con le vigenti procedure di assistenza reciproca, ma tale coesistenza dovrebbe essere considerata transitoria fino a quando, conformemente al programma dell'Aia, i tipi di raccolta di prove esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione quadro sono a loro volta oggetto di uno strumento di reciproco riconoscimento la cui adozione offrirà un regime di reciproco riconoscimento completo che sostituirà le procedure di assistenza reciproca. ***La Commissione europea dovrebbe presentare quanto prima proposte intese a completare il regime del riconoscimento delle prove penali consolidando nel contempo la legislazione già adottata. La Commissione è inoltre invitata a prendere l'iniziativa di uno sforzo di armonizzazione dei sistemi di raccolta delle prove negli Stati membri. L'armonizzazione costituisce infatti la migliore piattaforma per garantire la cooperazione in materia penale.***

Or. xm

Emendamento 39
Maria da Assunção Esteves

Progetto del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 6

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
6. Fatto salvo il paragrafo 2, il MER, se richiesto dall'autorità di emissione, può riguardare anche la raccolta di dichiarazioni di persone presenti all'atto dell'esecuzione del MER e direttamente collegate all'oggetto dello stesso. Per la raccolta di tali dichiarazioni sono altresì di applicazione le norme pertinenti dello Stato di esecuzione applicabili ai casi nazionali.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Non vi sono motivi oggettivi per prevedere tale deroga.

Emendamento 40
Roselyne Lefrançois

Progetto del Consiglio
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
	3 bis. Le persone interessate da uno scambio di dati effettuato conformemente alla presente decisione quadro possono far valere il diritto alla protezione dei dati, compreso il blocco, la rettifica, la cancellazione e l'accessibilità relativa delle informazioni che le riguardano nonché l'accesso ai mezzi di ricorso di cui potrebbero avvalersi conformemente alla legislazione dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione.

Or. fr

Emendamento 41
Roselyne Lefrançois

Progetto del Consiglio
Articolo 12

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
L'autorità di esecuzione ottempera alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente decisione quadro disponga altrimenti, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione. ***Il presente articolo non crea l'obbligo di prendere misure coercitive.***	L'autorità di esecuzione ottempera alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente decisione quadro disponga altrimenti, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione.

Or. fr

Emendamento 42
Roselyne Lefrançois

Progetto del Consiglio
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
	L'autorità di emissione può inoltre esigere dall'autorità di esecuzione che: ***a) essa salvaguardi la confidenzialità dell'inchiesta e il suo contenuto, salvo nella misura necessaria all'esecuzione del mandato;*** ***b) permetta ad un'autorità competente dello Stato di emissione o ad una parte interessata designata dall'autorità di emissione di assistere all'esecuzione del mandato ed avere accesso, alle stesse condizioni dell'autorità di esecuzione, a***

tutti gli oggetti, documenti o dati raccolti per l'occasione;
c) consegni i nomi delle persone che sono state in possesso degli elementi di prova, dall'esecuzione del mandato fino al loro trasferimento allo Stato di emissione;

Or. fr

Emendamento 43
Maria da Assunção Esteves

Progetto del Consiglio
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
	L'autorità di emissione deve esigere dall'autorità di esecuzione che essa registri i dati relativi alla procedura di raccolta delle prove dall'esecuzione del mandato fino al loro trasferimento allo Stato di emissione.

Or. pt

Emendamento 44
Kathalijne Maria Buitenweg

Progetto del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 1 bis – lettera h bis (nuova)

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
	h bis) se il mandato è incompatibile con il mantenimento dell'ordine pubblico nello Stato membro di esecuzione.

Or. en

Emendamento 45
Roselyne Lefrançois

Progetto del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 3

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
3. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio in virtù dell'articolo 16 o gli oggetti, i documenti o i dati che intende acquisire siano già in suo possesso, l'autorità di esecuzione ne prende possesso ***senza indugio*** e, fatto salvo il paragrafo 4, non oltre 60 giorni dalla ricezione del MER da parte dell'autorità di esecuzione competente.	3. Salvo ***se lo giustifichi uno dei*** motivi di rinvio in virtù dell'articolo 16 o gli oggetti, i documenti o i dati che intende acquisire siano già in suo possesso, l'autorità di esecuzione ne prende possesso ***quanto più rapidamente*** e, fatto salvo il paragrafo 4, non oltre 60 giorni dalla ricezione del MER da parte dell'autorità di esecuzione competente.

Or. fr

Emendamento 46
Roselyne Lefrançois

Progetto del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
	3 bis) In mancanza di un ricorso intentato conformemente all'articolo 18 e salvo che lo giustifichi uno dei motivi di rinvio in virtù dell'articolo 16, lo Stato di esecuzione trasferisce allo Stato di emissione gli oggetti, i documenti o i dati raccolti in virtù del MER sin dal momento in cui questi si trovano sotto il controllo dell'autorità di esecuzione o, se ciò non sia il caso, quanto più rapidamente possibile e non oltre i 30 giorni seguenti la presa di possesso di tali elementi di prova da parte dell'autorità di esecuzione. Nel trasferire gli oggetti, i documenti o i dati ricevuti, l'autorità di esecuzione indica se pretende che siano rinviati allo Stato di esecuzione non appena cessano di essere necessari per lo Stato di emissione.

Or. fr

Motivazione

È necessario fissare altresì un termine massimo per il trasferimento degli oggetti, dei documenti o dei dati raccolti in virtù di un MER.

Inoltre, è logico raggruppare in uno stesso paragrafo le varie disposizioni relative al trasferimento e anteporre tale paragrafo a quello concernente l'eventuale impossibilità di rispettare i termini previsti.

Emendamento 47
Roselyne Lefrançois

Progetto del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
4. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, ***in un caso specifico***, rispettare il termine di cui ***rispettivamente ai paragrafi 2 o 3***, tale autorità informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione ***con qualsiasi mezzo***, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per soddisfare la richiesta.	4. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, ***in circostanze eccezionali***, rispettare il termine di cui ***al presente articolo***, tale autorità informa senza indugio ***per iscritto Eurojust e*** l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per soddisfare la richiesta.

Or. fr

Motivazione

Il mancato rispetto dei termini fissati può essere giustificato solo da circostanze eccezionali.

È importante che anche Eurojust ne sia informato e che esista una traccia scritta delle informazioni trasmesse.

Emendamento 48
Roselyne Lefrançois

Progetto del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 5

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
5. Salvo quando sia pendente un ricorso presentato a norma dell'articolo 18 o esistano motivi di rinvio in virtù dell'articolo 16, lo Stato di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo gli oggetti, i documenti o i dati acquisiti in forza del MER allo Stato di emissione.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Questo paragrafo è coperto e completato dall'emendamento Lefrançois inteso a introdurre in questo articolo un nuovo paragrafo 3 bis. Si veda pertanto la motivazione a tale emendamento.

Emendamento 49
Roselyne Lefrançois

Progetto del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 6

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
6. Nel trasferire gli oggetti, i documenti o i dati ricevuti, l'autorità di esecuzione indica se pretende che siano rinviati allo Stato di esecuzione non appena cessano di essere necessari per lo Stato di emissione.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Questo paragrafo è ripreso integralmente dall'emendamento Lefrançois inteso a introdurre in questo articolo un nuovo paragrafo 3 bis. Si veda pertanto la motivazione a tale emendamento.

Emendamento 50
Roselyne Lefrançois

Progetto del Consiglio
Articolo 17 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Utilizzo ulteriore degli elementi di prova
	L'utilizzo, nel quadro di procedure penali ulteriori, di elementi di prova raccolti conformemente alla presente decisione quadro, non può pregiudicare in nessun caso i diritti della difesa.
	Questi ultimi devono essere pienamente rispettati, in particolare dal punto di vista dell'ammissibilità degli elementi di prova, dell'obbligo di fornire tali elementi alla difesa e del diritto per la difesa di contestarli.

Or. fr

Emendamento 51
Maria da Assunção Esteves

Progetto del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 1

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni soggetto interessato, compresi i terzi in buona fede, disponga di mezzi d'impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro il riconoscimento e l'esecuzione di un MER a norma dell'articolo 11. Gli Stati membri possono limitare l'impugnazione prevista al presente paragrafo ai casi in cui il MER è eseguito con il ricorso a misure coercitive.	1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni soggetto interessato, compresi i terzi in buona fede, disponga di mezzi d'impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro il riconoscimento e l'esecuzione di un MER a norma dell'articolo 11. Gli Stati membri possono limitare l'impugnazione prevista al presente paragrafo ai casi in cui il MER è eseguito con il ricorso a misure coercitive.

L'azione è promossa dinanzi ad un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, in conformità della legislazione di tale Stato.	***In tale quadro, la persona chiamata in causa può chiedere, a sua volta, altre prove suscettibili anch'esse di formare oggetto di un MER.*** L'azione è promossa dinanzi ad un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, in conformità della legislazione di tale Stato.

Or. pt

Emendamento 52
Maria da Assunção Esteves

Progetto del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 1

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il ... . *.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il ...* ***e fanno tutto il possibile per adottare, entro tale data, una decisione quadro in materia di garanzie procedurali a favore degli imputati, segnatamente per quanto concerne la raccolta dei mezzi di prova e la loro ammissibilità***. Una decisione quadro sulle garanzie procedurali costituirà anche una condizione sine qua non per l'entrata in vigore della presente decisione quadro.

Or. fr

Emendamento 53
Kathalijne Maria Buitenweg

Progetto del Consiglio
Articolo 25 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
	Articolo 25 bis

Il Consiglio è invitato ad adottare quanto prima possibile la proposta di decisione quadro del Consiglio relativa a taluni diritti procedurali accordati nel quadro delle procedure penali nell'Unione europea tenendo conto del parere del Parlamento europeo.

Or. en